

Allegato "C" al n. 10330 di Raccolta

STATUTO

**"ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA"**

("A.N.C.I. F.V.G.")

Articolo 1

Denominazione, Sede, Scopo

L'"ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA" ("A.N.C.I. F.V.G.") è un'Associazione volontaria di Comuni, singoli o associati, senza scopo di lucro, che si richiama alle tradizioni di Autonomia della popolazione residente sul territorio regionale. L'Associazione è autonoma ed opera con proprio Statuto. L'Associazione è associazione autonoma regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'Associazione opera in armonia con le finalità previste nello Statuto dell'ANCI Nazionale. Persegue, d'intesa con le altre A.N.C.I. regionali, l'obiettivo di un'associazione di tipo federato. Ha sede a Udine.

Articolo 2

Iscrizione, Recesso, Decadenza

L'iscrizione all' A.N.C.I. F.V.G. da parte dei Comuni singoli associati avviene a seguito di formale delibera degli organi competenti, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 32 dello Statuto Nazionale dell'ANCI. L'adesione s'intende a tempo indeterminato, salvo recesso.

Il recesso dev'essere comunicato, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, all'Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal gennaio dell'anno successivo.

L'associato che non versa contributi associativi, dopo un anno solare decade da socio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale, previa diffida, con formale decisione portata a conoscenza dell'Ente interessato.

I rappresentanti dell'Ente che ha deliberato il recesso o che sia stato dichiarato decaduto da associato decadono dalla carica ricoperta, sia negli organi regionali che nazionali.

Articolo 3

Scopi e Compiti

L'Associazione Regionale, che non ha fini di lucro, per raggiungere il proprio fine istituzionale:

- a) rappresenta e tutela gli interessi delle Autonomie Locali promosse dalla Costituzione e dallo Statuto regionale di Autonomia;
- b) riconosce il ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali, con il quale sviluppa rapporti di

collaborazione per la valutazione ed elaborazione di proposte di sintesi sulle tematiche riguardanti gli Enti Locali;

c) promuove lo studio di problemi che interessino gli associati;

d) interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle Autonomie Locali, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati direttamente o mediante partecipazione, controllo o convenzionamento con enti, società, fondazioni o altre forme associative costituite per il perseguimento di tali finalità, in conformità agli scopi di A.N.C.I. F.V.G. e del presente Statuto;

e) partecipa, nei modi previsti dalla legge, alla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti Locali;

f) promuove ed incoraggia iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;

g) studia e propone l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle Autonomie Locali;

h) promuove e coordina le relazioni internazionali fra le Amministrazioni Locali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali;

i) tutela le minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale ed intraprende ogni iniziativa utile a tale scopo.

Al fine della più estesa partecipazione degli Enti associati, l'Associazione promuove iniziative e coordinamenti provinciali o intercomunali, quali articolazioni funzionali dell'Associazione.

Articolo 4

Pari Opportunità

L'"A.N.C.I. F.V.G." riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.

Esalta l'azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all'interno delle amministrazioni locali, anche con l'applicazione di azioni positive nei confronti delle donne.

Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni e nelle strutture associative.

Articolo 5

Sistema Rappresentativo Unitario

L'"A.N.C.I. F.V.G." promuove, ad ogni livello,

iniziative ed azioni volte alla costituzione di un sistema rappresentativo unitario delle associazioni di rappresentanza e tutela degli interessi delle Autonomie Locali.

L'"A.N.C.I. F.V.G." istituisce un patto di consultazione con "FEDERSANITA' ANCI FVG" e "U.N.C.E.M." per la definizione concordata della governance e degli indirizzi strategici di enti, società, fondazioni o altre forme associative costituite e sotto il controllo di "A.N.C.I. F.V.G.".

Articolo 6

Requisiti per l'elezione negli Organi

Possono essere eletti negli Organi associativi coloro che ricoprono le seguenti cariche: Sindaco, Consigliere Comunale, Assessore, Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato che non siano nelle condizioni di morosità di cui al precedente articolo 2. La condizione di morosità dell'Ente di appartenenza priva l'eletto del diritto di voto.

La carica di membro degli Organi dell'Associazione del successivo art. 7 è incompatibile con quella di Presidente o Assessore Regionale. In caso d'incompatibilità sopravvenuta alla nomina, la carica di membro degli Organi dell'Associazione decade automaticamente.

Articolo 7

Elezione degli Organi e durata

Gli Organi eletti durano in carica 5 anni.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale in sede Congressuale.

La candidatura a Presidente dev'essere sottoscritta da almeno 40 associati, da presentare almeno 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea Regionale all'Ufficio Protocollo dell'"A.N.C.I. F.V.G.". In prima votazione, deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti aventi diritto; in seconda votazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo il primo scrutinio, il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei votanti.

Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale in sede Congressuale.

L'elezione del Consiglio Direttivo Regionale avviene su lista unitaria, concordata nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale.

Qualora non venga raggiunto l'accordo, l'elezione avviene con il sistema proporzionale vigente per le elezioni amministrative comunali, con liste bloccate e senza voti di preferenza. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono attribuiti i 2/3 dei seggi dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le

altre liste.

Articolo 8

Ineleggibilità e Decadenza

I componenti degli Organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli Organi associativi è motivo di decadenza dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo Regionale, su segnalazione del Presidente e comunicata all'interessato.

Articolo 9

Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea, Regionale o Congressuale;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 10

Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita dagli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali, dai componenti gli Organi dell'Associazione regionale e dai Consiglieri Nazionali.

La convocazione è disposta dall'Ufficio di Presidenza, che ne determina l'ordine del giorno e lo svolgimento dei lavori.

Oltre che per gli obblighi statutari, l'Assemblea viene convocata una volta all'anno per l'esame specifico dei temi più rilevanti del momento.

E' altresì disposta la convocazione su richiesta di almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea, che dovrà quindi essere convocata dal Presidente entro 1 mese dalla formale richiesta.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente con almeno dieci giorni di preavviso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'"A.N.C.I. F.V.G.". In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, ulteriormente, da un membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato.

L'Assemblea può deliberare sui punti all'ordine del giorno:

- a) in prima convocazione, quando sia verificata la partecipazione della maggioranza assoluta degli Enti associati;
- b) in seconda convocazione (da tenersi almeno ad un'ora di distanza dalla prima), qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è convocata per:

- a) predisporre le linee d'indirizzo politico-programmatico sull'attività dell'Associazione e la verifica dell'attuazione delle direttive impartite;
- b) l'approvazione del bilancio;
- c) gli adempimenti statutari previsti;
- d) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- e) provvedere alla cooptazione dei componenti il Consiglio Direttivo decaduti quando questi superano il 40%.

Per il punto d), il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale Regionale.

Ogni Comune associato non può rappresentare, oltre al suo, più di un altro Comune associato.

Articolo 11

Validità dell'Assemblea Congressuale

L'Assemblea Congressuale, composta dagli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali, si tiene con cadenza quinquennale.

Essa:

- provvede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, composto da un Presidente, due o più Vice Presidenti, tre scrutatori ed una Commissione di Verifica Poteri composta da almeno tre rappresentanti degli Enti Associati;
- provvede all'elezione del Presidente;
- provvede all'elezione del Consiglio Direttivo Regionale;
- provvede all'elezione dei delegati per il Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dal regolamento nazionale.

Ogni Comune associato partecipa all'Assemblea Congressuale con il proprio rappresentante legale o suo delegato, scelto tra gli Amministratori dell'Ente oppure delegando il rappresentante legale di altro Comune.

Ogni Comune associato non può rappresentare, oltre al suo, più di un altro Comune associato.

L'Assemblea Congressuale è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati.

In seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ai fini delle presenze, si tiene conto anche delle deleghe.

L'Assemblea Congressuale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Congressuale è convocata, in via straordinaria, per la sola elezione del Presidente, in caso di sua anticipata cessazione, con le modalità previste dal successivo art. 12, comma 3. Il nuovo Presidente rimane in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Articolo 12

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Presiede gli Organi dell'Associazione. Nomina l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente nomina tra i membri dell'Ufficio di Presidenza uno o due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

In caso di cessazione anticipata, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente vicario, che convoca l'Assemblea Congressuale straordinaria per l'elezione del Presidente in occasione della prima Assemblea utile e, comunque, non oltre sei mesi.

Articolo 13

L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è un Organo collegiale di coordinamento dell'attività dell'Associazione e di collaborazione con il Presidente, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, dai due Vice Presidenti, da almeno due Sindaci di Comuni Capoluogo a rotazione, dal Presidente di "FEDERSANITA' ANCI FVG" e da quattro componenti nominati dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Presidente, scelti tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo, tenuto conto della rappresentanza territoriale. Può essere invitato a partecipare anche il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni.

Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale Regionale.

L'Ufficio di Presidenza definisce le linee d'indirizzo politico, gli obiettivi programmatici e le strategie gestionali dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo e, di concerto con il Segretario Generale Regionale, ne verifica semestralmente lo stato di attuazione.

L'Ufficio di Presidenza propone all'Assemblea Regionale, riunita in seduta ordinaria, l'approvazione del budget e del Bilancio Consuntivo dell'Associazione, predisposto dal Segretario Generale Regionale, previo parere del Consiglio Direttivo Regionale e del Revisore

dei Conti.

L'Ufficio di Presidenza approva, su proposta del Segretario Generale Regionale, l'organigramma del personale, l'organizzazione degli uffici ed il fabbisogno del personale dell'Associazione, dando parere per i provvedimenti di assunzione/licenziamento.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da almeno 15 membri ed è nominato dall'Assemblea Regionale in sede Congressuale. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da:

- a) almeno il 50% di Sindaci dei Comuni;
- b) almeno 4 fra Consiglieri Comunali e Presidenti di Consiglio Comunale.

Sono membri di diritto:

- a) i Sindaci dei Comuni Capoluogo;
- b) il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni;
- c) i Consiglieri Nazionali dell'"A.N.C.I. F.V.G.";
- d) il Presidente di "FEDERSANITA' ANCI FVG";
- e) il Coordinatore del Coordinamento dei Giovani Amministratori.

Possono essere invitati alle riunioni, con funzioni consultive:

- il Presidente dell'U.N.C.E.M. o proprio delegato;
- il Presidente dell'A.I.C.C.R.E. o suo delegato.
- i membri del Consiglio delle Autonomie, rappresentanti di Enti associati dell'"A.N.C.I. F.V.G.", sui temi riguardanti materie d'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato - e presieduto dal Presidente - almeno cinque volte l'anno. Inoltre, dev'essere convocato quando ciò sia richiesto, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, dev'essere trasmesso almeno 7 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo Regionale è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. La deliberazione avviene a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Regionale, in particolare:

- a) decide sul programma annuale di attività, compatibilmente con il budget approvato dall'Assemblea;
- b) delibera in materia di amministrazione straordinaria e partecipazione a società, fondazioni e/o associazioni;

- c) costituisce i Dipartimenti;
- d) esamina e decide circa le questioni ad esso sottoposte dall'Ufficio di Presidenza;
- e) esprime il parere sul budget ed il Bilancio Consuntivo dell'Associazione;
- f) approva i Regolamenti;
- g) decide, inoltre, sui progetti in partenariato e su quanto occorra per il buon andamento dell'Associazione e che non sia di competenza degli altri Organi della stessa;
- h) provvede alle cooptazioni del Consiglio Direttivo Regionale stesso fino ad un numero pari al 40%;
- i) nomina, su proposta del Presidente, il Revisore dei Conti.

Articolo 15

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- i Vice Presidenti;
- il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni;
- il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;
- il Coordinatore del Coordinamento dei Giovani Amministratori;
- il Presidente di "FEDERSANITA' ANCI FVG";
- un numero massimo di componenti definito dal Consiglio Direttivo Regionale.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e si riunisce di norma settimanalmente. Deve altresì riunirsi a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo compete la direzione esecutiva dell'Associazione, l'approvazione del contratto di collaborazione del Segretario Generale Regionale, l'assunzione ed il licenziamento di dipendenti e l'applicazione del contratto di lavoro, le nomine e l'affidamento di incarichi e di beni e servizi, la costituzione di gruppi di lavoro straordinari e con compiti limitati nel tempo, nonché - su proposta del Segretario Generale Regionale - la predisposizione del programma annuale di attività, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la determinazione di indennità, gettoni e rimborsi spese e la definizione del piano annuale relativo all'organizzazione del personale ed al funzionamento degli uffici.

Il Comitato Esecutivo decide, inoltre, sui progetti in partenariato e su quanto occorra per il buon andamento dell'Associazione e che non sia di competenza degli altri Organi della stessa.

Il Comitato Esecutivo è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La deliberazione avviene a maggioranza dei presenti e su proposta di formale delibera, con l'indicazione dei voti espressi.

Le deliberazioni che riguardano questioni attinenti persone avvengono in seduta segreta. Per le nomine, proposte dal Presidente, può essere richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 16

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per la stessa durata prevista per gli Organi dell'Associazione.

Viene nominato scegliendo fra i nomi dei Revisori dei Conti, iscritti all'Albo Regionale, che abbiano manifestato la loro disponibilità a seguito dell'avviso pubblicato da "A.N.C.I. F.V.G." almeno un mese prima della scadenza prevista per la nomina.

Il Revisore dei Conti è convocato per le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo Regionale, del Comitato Esecutivo e, ove necessario, dell'Ufficio di Presidenza.

Il Revisore dei Conti, oltre alle attività di controllo sul bilancio preventivo, variazioni, storni e conto consuntivo, formula il parere sui predetti documenti da sottoporre agli Organi competenti.

Articolo 17

Il Segretario Generale Regionale

Il Segretario Generale Regionale è nominato, su proposta del Presidente, dall'Ufficio di Presidenza.

Il Segretario Generale Regionale ha, anche disgiuntamente dal Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di esercitarla limitatamente alle funzioni assegnategli dal presente Statuto.

Il Segretario Generale Regionale svolge le funzioni di Direttore Generale dell'Associazione e sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione, predispone quanto previsto nei commi 4 e 5 dell'art. 13 e cura l'attuazione delle decisioni adottate dai suoi Organi, compresa la sottoscrizione di atti a valenza esterna.

Egli è a capo del personale dell'Associazione e ad egli compete, con l'assenso dell'Ufficio di Presidenza, l'assunzione, il licenziamento di dipendenti e l'applicazione del contratto di lavoro, le nomine e

l'affidamento di incarichi e di beni e servizi.

Coordina l'attività degli uffici e ne predispone l'organizzazione, definisce gli obiettivi, il piano della performance, i compiti e le funzioni del personale.

Predispone la bozza di budget e del Bilancio Consuntivo dell'Associazione e risponde della gestione finanziaria e contabile.

E' responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed adotta tutte le misure necessarie alla loro tutela.

Il Segretario Generale Regionale svolge funzioni di Segretario delle sedute degli Organi, cui partecipa senza diritto di voto, redige e sottoscrive i verbali delle deliberazioni insieme con il Presidente.

Articolo 18

Consulta dei Piccoli Comuni

L'assemblea dei Piccoli Comuni costituisce la "Consulta dei Comuni di minore dimensione demografica", altrimenti detta "dei piccoli Comuni".

Ad essa appartengono i Comuni con popolazione demografica fino a 3.000 abitanti.

Essa ha il compito di assicurare, a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a favorire la difesa delle realtà comunali di piccola dimensione.

Durata, requisiti di partecipazione ed eventuali cooptazioni fanno riferimento alle norme previste per l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Presidente di "A.N.C.I. F.V.G.", entro e non oltre 60 giorni dalla propria elezione, designa il coordinatore della Consulta.

Articolo 19

Dipartimenti

Il Consiglio Direttivo Regionale costituisce i Dipartimenti per la trattazione delle tematiche ed i problemi di maggiore interesse per gli Enti associati. Sono individuati per materia corrispondente a quelle delle Commissioni Consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia.

I Responsabili dei Dipartimenti sono nominati dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, ad esclusione di quelli già membri dell'Ufficio di Presidenza.

I Dipartimenti sono disciplinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Regionale che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.

Il Presidente può convocare, unitamente all'Ufficio di Presidenza, i Presidenti dei Dipartimenti con il fine di coordinare il lavoro dell'Associazione, di

verificare lo stato dei progetti e delle relazioni con altre istituzioni, favorendo la reciproca conoscenza del lavoro e delle tematiche all'esame dei Dipartimenti, nonché di definire eventuali collaborazioni e coordinamenti.

Articolo 20

Consulta Regionale ANCI Giovani

E' costituita la "Consulta Regionale ANCI Giovani" in rappresentanza dei Giovani Amministratori dei Comuni aderenti all'"A.N.C.I. F.V.G." di età inferiore ai 35 anni.

La Consulta, oltre alle tematiche che attengono allo status dei giovani amministratori, si propone di promuovere l'incontro e l'interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei Giovani Amministratori e di favorire la formazione e l'aggiornamento sulle tematiche legate agli Enti Locali. Il Presidente di "A.N.C.I. F.V.G.", entro e non oltre 60 giorni dalla propria elezione, designa il coordinatore provvisorio della Consulta.

Il Coordinatore nominato, entro 60 giorni, convoca l'Assemblea dei Giovani Amministratori per l'approvazione del regolamento di funzionamento e l'elezione degli Organi.

Articolo 21

Patrimonio e finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili descritti nel libro inventari, dai finanziamenti annuali degli associati e da eventuali somme giacenti presso gli Istituti di Credito.

Il finanziamento annuale dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di adesione;
- b) dai contributi della Regione F.V.G. previsti dalle leggi regionali;
- c) da eventuali addizionali alle quote annue obbligatorie deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale;
- d) da contributi vari;
- e) dai proventi dei servizi erogati agli associati;
- e) da eventuali entrate individuate dagli Organi ed indicate nel bilancio di previsione.

Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato s'impegna, in quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che gli eletti dell'Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli Organi associativi e nelle Commissioni di cui fanno parte.

Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli Enti associati chiamati a collaborare all'attività dell'Associazione.

Articolo 22

Esercizio finanziario e contabilità

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di aprile dell'esercizio successivo, il Revisore dei Conti esamina il conto consuntivo, esprime il suo parere e lo trasmette al Consiglio Direttivo regionale per l'approvazione.

L'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del bilancio di previsione sono disposti dal Segretario Generale Regionale. L'impegno delle spese di carattere straordinario o non ricorrenti è disposto dal Segretario Generale Regionale di concerto con il Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo Regionale nella prima seduta successiva all'impegno di spesa.

Ai fini della trasparenza, i bilanci sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti Locali. Il Segretario Generale Regionale trasmette al Consiglio Nazionale, entro tre mesi dall'approvazione, copia del bilancio consuntivo regolarmente approvato dai competenti organi e certificato dal Revisore dei Conti.

Articolo 23

Norme transitorie

Le nuove disposizioni di cui agli artt. 9, 12, 14 e 15 del presente Statuto entreranno in vigore dopo il primo rinnovo degli Organi dell'Associazione successivo alla Delibera di approvazione delle modifiche statutarie stesse da parte dell'Assemblea Regionale dell'11 ottobre 2019.

Il Presidente coordinerà, nella fase transitoria, l'attività degli Organi al fine di evitare sovrapposizioni di competenze.

L'Associazione provvederà a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 24

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dello Statuto dell'ANCI nazionale e, in quanto applicabili, del Codice Civile. I rapporti di lavoro, essendo l'"A.N.C.I. F.V.G." un'associazione di natura privatistica, saranno regolati dalle norme del Codice Civile e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Articolo 25

Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea Regionale straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti. In tal caso, nominerà un Commissario Liquidatore.

Spilimbergo, 11 ottobre 2019

Firmato Enrico Sarcinelli

Firmato Favot Dorino

Firmato Giusi Rocco Notaio (L.S.)